



Milano, 21 Marzo 2016

Prefettura di Sondrio

Via XXV Aprile, 22, Sondrio SO

protocollo.prefso@pec.interno.it

fax 0432/210960

alla c.a. del **Prefetto Mario Scalia**

prefetto.prefso@pec.interno.it

alla c.a. del Viceprefetto Vicario **Angieri Salvatore**

vicarioprefetto.prefso@pec.interno.it

p.c.

Spett.le

Ministero dell'Interno

**Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo**

Ufficio I - Pianificazione delle politiche
dell'immigrazione e dell'asilo

politicheimmigrazione.pianificazione@pecdici.interno.it

e

Ufficio II - Politiche dell'immigrazione e dell'asilo sul territorio

politicheimmigrazione.reteterritoriale@pecdici.interno.it

p.c.

Spett.le UNAR

Largo Chigi 19, Roma

fax 06.67792272

ASGI/Prefettura di Sondrio: afflusso di cittadini stranieri a seguito di sbarchi sulle coste italiane – monitoraggio e accoglienza

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dall'art.5 D.lgs. 215/03 – è stata segnalata la Vs nota dell'11 marzo 2016 (prot. 10546/16) indirizzata ai gestori delle strutture di accoglienza al fine di una *“condivisione di azioni utili a garantire una gestione ottimale degli ospiti in oggetto”*.

In proposito segnaliamo che le misure ivi suggerite per la *“miglior gestione del numero degli stranieri accolti in provincia di Sondrio”* non trovano alcun fondamento nelle norme di legge che regolano la materia.

Vi ricordiamo che i richiedenti asilo sono titolari del relativo permesso di soggiorno e come tali godono, salvo specifica deroga di legge, della parità di trattamento nel godimento dei diritti civili prevista dall'art. 2, comma 2 TU immigrazione. Unica deroga prevista in



proposito è costituita dall'art. 5, comma 4 D.lgs. 142/15 a norma del quale *“il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire – con atto scritto e motivato comunicato al richiedente - un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente può circolare”*.

Trattasi quindi di potere eccezionale che può essere esercitato solo nei limiti e alle condizioni ivi indicate e che certamente non consente prescrizioni circa i luoghi da frequentare o il numero di persone con cui accompagnarsi, come invece pretende di fare la Vs nota.

Non possiamo poi non segnalare quanto la prescrizione di tenere lontani i richiedenti asilo dai luoghi frequentati da bambini accrediti una immagine del richiedente asilo come in sé stesso pericoloso, immagine che certamente non favorisce quegli obiettivi di socializzazione e di promozione della coesione sociale che dovrebbero invece essere perseguiti da qualsiasi autorità pubblica e massimamente da quella che rappresenta il governo.

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo pertanto a revocare immediatamente la nota in oggetto comunicando alle strutture di non tenere conto delle indicazioni ivi contenute.

Restiamo a Vostra disposizione, segnalandoVi tuttavia che, in mancanza di sollecito riscontro, ci attiveremo in sede giudiziale al fine di ottenere il rispetto dei diritti lesi e il ripristino della parità di trattamento prevista dalla legge.

Distinti saluti.

Per servizio antidiscriminazione ASGI
dott.ssa Anna Baracchi